

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 608 DEL 19/04/2024

OGGETTO

CONVENZIONI TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, FISICA SANITARIA, NEUROCHIRURGIA, E RADIOTERAPIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 C.2. LETT. A) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. RINNOVO DALL'1/01/2024 AL 31/12/2024. RITORNO DELIBERATIVO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 646/24

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 105677 del 15/12/2023, agli atti, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo per l’anno 2024 delle seguenti convenzioni di consulenza, in scadenza al 31 dicembre 2023:

- Cardiochirurgia
- Chirurgia Pediatrica
- Fisica Sanitaria
- Neurochirurgia
- Radioterapia.

Su tali richieste sono stati acquisiti e sono agli atti, i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di competenza e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Pertanto, con delibera n. 344 del 28/02/2024 l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” approvava le convenzioni in argomento inserendo nel testo degli accordi il fabbisogno espresso dall’U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” nella nota precitata.

Con nota prot. n. 25477 del 06/03/2024, l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” inviava gli accordi sottoscritti.

Nelle more della sottoscrizione, la stessa U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” con prot. n. 30637 del 29/09/2024 comunicava che a seguito di una verifica con i Direttori delle UU.OO.CC. Direzione Medica degli Ospedali di Bassano del Grappa e Santorso, erano stati rivisti i fabbisogni per le attività di consulenza dell’anno 2024 e chiedeva, pertanto, delle variazioni in diminuzione dei turni annui delle consulenze in essere per le predette specialità.

Tanto premesso, si ritiene pertanto opportuno modificare i testi delle Convenzioni approvate con deliberazione n. 344 del 28/02/2024 secondo quanto precisato nei disciplinari allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera di rinnovo rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 – Delibera U.L.SS. n. 8, n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il nuovo testo delle convenzioni tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Cardiochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia e Radioterapia con decorrenza dall’1/01/2024 e fino al 31/12/2024 così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il nuovo testo delle Convenzioni tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" per svolgimento di attività di consulenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 co. 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 dall'1/01/2024 al 31/12/2024 così come specificato nei disciplinari che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:
 - Cardiocirurgia (All. 1)
 - Chirurgia Pediatrica (All. 2)
 - Fisica Sanitaria (All. 3)
 - Neurochirurgia (All. 4)
 - Radioterapia (All. 5)
2. che le somme da introitare, che si stimano pari a € 68.000,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2024 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*;
3. che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell'utile aziendale, si stimano pari a € 65.000,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CARDIOCHIRURGIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la
volontà di avvalersi, anche per l'anno 2024, della collaborazione del proprio
personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato
dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità
istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno
dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano mediante n. 8 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili, previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi

introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Cardiocirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai

fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità

Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli

stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.

n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata

da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della

salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.

81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)

La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo

studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in

collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a

collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e

scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia

dell'U.L.SS. n. 8.

L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a

condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di

Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche

eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei

dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla

diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in cardiocirurgia è l'U.L.SS. n. 7.

L'U.L.SS. n. 7 con separato atto provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8

Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 11 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.

Articolo 12 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 13 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 7 “*Aspetti assicurativi e di sicurezza*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CHIRURGIA PEDIATRICA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB) regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di chirurgia e urologia pediatrica;

➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2024, della collaborazione del personale medico della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;

➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla

disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:

a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 3 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 3 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i

	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata, l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA esente.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	

adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione

	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	

ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2024 al 31/12/2024** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di

consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di personale medico

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica

Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8 garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all’attività di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica (D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme specifiche).

I consulenti dell’U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno controlli sulle misure di radioprotezione adottate dall’U.L.SS. 7 e controlli di qualità sulla sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche, sul sistema di dosaggio e, infine, forniranno informazioni relativamente all’esposizione radiologica del personale e dei pazienti trattati.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

- a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 16 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n. 8.

	All'interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli	
	secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o	
	malfunzionamenti.	
	b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 31	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l'U.L.SS. n. 8.	
	All'interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli	
	secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o	
	malfunzionamenti.	
	Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno	
	effettuati dal personale dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto	
	della strumentazione da e per l'U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale	
	dell'U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	
	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'ANPEQ.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 10/08/2018.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	

	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di	
	viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta	
	essere IVA compresa.	

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità

	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	

istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in

	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è soggetta ad I.V.A.;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN NEUROCHIRURGIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche
per l'anno 2024, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del
proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno
indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le
finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno
dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita mediamente n. 9 accessi annui della durata di n. 2 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 36 accessi annui, della durata di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,

l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile

trattamento dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in Neurochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione

staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 “*Aspetti assicurativi e di sicurezza*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN RADIOTERAPIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di

consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di

Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 5 accessi telematici (teleconsulto medico) mensili programmati della durata non superiore a n. 1 ora ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l’attività presso l’U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di

Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente

Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Radioterapia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)